



Città di Lavello
Provincia di Potenza

Regolamento per le concessioni cimiteriali approvato con delibera di C.C. n. 154 del 24/05/1988 aggiornato con le modifiche apportate con delibera di C.C. n. 67 del 30/12/2003, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera di C.C. n. 48 del 28/09/2009.

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) DISPOSIZIONI COMUNI PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA

ARTICOLO 1

Concetto e limiti della concessione

Il cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, su una determinata opera, costruita dal Comune, o su area, parte del cimitero, da adibire a sepoltura.

Tale diritto non è commerciabile nè alienabile: solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui all'art. 16 e successivi, una limitata cessione dei diritti d'uso.

Le sepolture individuali temporanee sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri.

Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purché non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.

La concessione può essere soggetta:

1. a revoca per esigenze di pubblico interesse;
2. a decadenza nei casi di cui agli articoli 2, 6, 10, 20;
3. a rinuncia come agli articoli 8 e 17.

ARTICOLO 2

Concessionari - Doveri generali

Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per salme di persone prive della residenza nel Comune e ancorché morte fuori del Comune.

La concessione di sepoltura privata è fatta, ed è: conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe, attuali e future, in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando prescritto.

In particolare, l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel periodo di validità della concessione le salme non possono essere trasferite, a richiesta dei familiari, se non per altra sepoltura privata di pari grado* o superiore, per durata e decoro.

ARTICOLO 3

Vigilanza del Sindaco

Nessuna operazione, in ordine alla polizia mortuaria ed alle opere, può compiersi nelle sepolture private, da parte dei concessionari, se non autorizzata dal Sindaco.

Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso.

In particolare, per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso, di cui all'art. 18 che segue, secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

B) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 4

Modalità di concessione - Durata.

La sepoltura individuale temporanea può concedersi solo decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio, del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere, salvo casi di necessità di autofinanziamento.

La concessione di sepoltura individuale in loculi è provata da atto del Sindaco; quella individuale interrata e quelle di famiglia, da atto del Sindaco, rogato dal Segretario del Comune.

La durata della concessione dei loculi e cellette ossario fissata in 40 anni; quella di fosse per 99 anni.

ARTICOLO 5

Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale

Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare - pena la decadenza-adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento. Il Comune determina il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con la facoltà per il concessionario di altra sistemazione migliore, da approvarsi dalla Direzione del cimitero.

ARTICOLO 6

Decadenza

La concessione di, sepoltura privata individuale a tempo, può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- 3) quando risulti in stato di completo abbandono.

I predetti provvedimenti sono adottati con (deliberazione), previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n° 3, se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorsi due anni consecutivi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1 e 2, dà luogo al rimborso di cui all'art. 8 che segue; nel caso di cui al n° 3 non dà luogo ad alcun rimborso.

ARTICOLO 7
Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ARTICOLO 8
Rinuncia di sepolture -Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati. La rinuncia dà luogo al rimborso della somma.

Nel caso di loculo di fatto vuoto ma precedentemente occupato da salma, il rimborso è ammesso nel caso di revoca da parte dell'ente ed è pari alla quota di costo relativa al periodo di mancata occupazione del loculo stesso.

C) SEPOLTURE DI FAMIGLIA

ARTICOLO 9
Modalità di concessione - Durata

La sepoltura di famiglia può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità: può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa persona non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 Codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare l'importo presunto, a suo carico, delle spese di atto.

La durata della concessione è fissata in 99 anni.

ARTICOLO 10
Criteri di assegnazione - Costruzione delle opere – Termini

La concessione di aree per sepolture di famiglia ha luogo sulla base di bando pubblico, sulla base del quale sarà redatta graduatoria secondo i criteri di seguito esposti:

- punti 1 per ogni parente ed affine entro il 4° grado indicato in domanda;
- punti 2 per ogni salma di un proprio congiunto da trasferire dal loculo alla sepoltura di famiglia, tale trasferimento non dà diritto alla restituzione delle somme già versate per il medesimo loculo.
- a parità di punteggio avranno precedenza i nuclei famigliari la cui età media dei componenti risulti più elevata.

Gli assegnatari, appena predisposte le necessarie urbanizzazioni dell'area di ampliamento cimiteriale, saranno invitati alla stipula dell'atto pubblico di concessione, previo versamento del saldo e delle spese contrattuali.

Dalla stipula dell'atto di concessione decorreranno i seguenti termini, da ritenersi essenziali ed a pena di decadenza:

- a) presentazione del progetto esecutivo della tomba entro 6 mesi;
- b) ritiro del permesso di costruire entro 60 gg. dalla comunicazione di favorevole istruttoria;
- c) inizio dei lavori entro 1 anno e completamento entro 3 anni dal rilascio del permesso di costruire.

Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi previsti dal precedente comma, il Comune riacquisterà la proprietà o la disponibilità dell'area, rimborsando esclusivamente i due terzi del prezzo originario del lotto, pagato dall'assegnatario inadempiente, escluse le spese di contratto e registrazione.

Detti rimborsi, verranno effettuati solo dopo, che il Comune avrà la possibilità di riassegnazione del lotto e comunque entro un anno dal verificarsi della condizione risolutiva.

ARTICOLO 11 **Doveri in ordine alla manutenzione**

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, ai sensi dell'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

ARTICOLO 12 **Gruppo familiare**

La concessione *di sepoltura di famiglia* si intende fatta *jure sanguinis* fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandoli nell'atto di concessione o successivamente, così anche per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale di sepoltura.

ARTICOLO 13
Ammissione in sepoltura di famiglia

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 23, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza. Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto al seppellimento può essere per stirpe.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 15 successivo.

ARTICOLO 14
Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 15
Estumulazione - Vincolo di perpetuità delle salme

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 40 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità di tutte o alcune salme cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto, quindi, di estumulazione. Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente mutare, nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba. Inoltre una salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, da valutarsi dal Sindaco, trasportata in altra sepoltura di famiglia, di non minor decoro, purché sia mantenuto lo stesso vincolo. Il vincolo di perpetuità delle salme può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo.

ARTICOLO 16 **Trasmissione diritti d'uso**

I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis, e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, jure hereditatis.

Può permettersi la cessione di diritti d'uso a terzi di tutta o di parte della sepoltura di famiglia, quando ricorrano giustificate ragioni, familiari od economiche - da valutare a giudizio dell'Amministrazione - con esclusione di intenti di speculazione e semprechè siano rispettate le salme, già accoltevi come all'art. 19.

La cessione è subordinata al versamento dei diritti dovuti a termine di tariffa.

Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune, come all'art. 13.

ARTICOLO 17 **Cessione - Rinuncia**

a) Aree libere

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

Per eventuale svalutazione oltre la metà, in confronto alla nuova tariffa, il rimborso è nella misura di metà della nuova tariffa. Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4°rado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 10.

b) Aree con parziale costruzione

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario, inoltre, ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 10.

c) Aree con opere finite

La cessione può essere di tutta o di parte della sepoltura; in ogni caso al Comune spetta il diritto di prelazione, con il rimborso, per l'area, nei limiti del precedente comma a), da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati, in perpetuo o a tempo, tenendo conto, in quest'ultimo caso, della sistemazione dei resti; le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico del Comune, salvo contraddittorio con l'interessato.

Se il Comune non intende valersi di tale diritto, la cessione, se giustificata, come all'articolo precedente, può essere autorizzata a terzi, col pagamento, per posto o loculo ceduto, a favore del Comune, del corrispettivo fissato dalla tariffa in vigore.

La cessione di tomba appartenente a più titolari deve essere fatta con l'adesione delle

singole parti, a meno che si tratti di tomba già divisa, ai sensi dell'art. 23, che segue, con l'espressa facoltà reciproca di cessione a terzi anche per atto tra vivi.

ARTICOLO 18 **Prova della trasmissione di diritti**

La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari e cioè:

- a) per successione: atto notorio notarile o attestazione giudiziale, dai quali risultino le successione per rami fino agli attuali eredi e l'attestazione espressa che non esistono altri eredi. Se la successione è testamentaria può essere richiesta anche una copia od estratto del testamento;
- b) per cessione e per rinuncia: contratto rogato dal Segretario del Comune, se è nell'interesse del Comune stesso o da notaio se nell'interesse di privati, da produrre in copia autentica.

Tali atti sono da presentare, con domanda di voltura, all'ufficio entro sei mesi dal verificarsi della rispettiva causa, per le necessarie variazioni.

Entro un mese il Sindaco darà comunicazione dei provvedimenti relativi.

Nella rinuncia la spesa di atto è a carico del rinunciante.

I documenti relativi ai trapassi sono conservati dal Comune e sono annotati nel fascicolo della sepoltura.

A parte la vigilanza del Sindaco, di cui al precedente art. 3, la trasmissione dei diritti per successione risulta da deliberazione della Giunta Municipale; la trasmissione per cessione risulta da deliberazione del Consiglio Comunale, recante, con la giustificazione, anche la liquidazione dei canoni dovuti; in essa si può anche subordinare la trasmissione all'esecuzione di opere necessarie alla tomba. La rinuncia risulta pure da deliberazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 19 **Condizione delle salme nelle concessioni**

Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma sono conservate nella sepoltura stessa, salvo sistemazione in altra tomba pure di famiglia, non meno decorosa (art. 1 precedente).

Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei 40 anni, si può provvedere alla raccolta dei resti, che devono pure essere conservati nell'ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.

ARTICOLO 20 Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

- a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 10 in ordine ai termini per la costruzione delle opere. In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 17 ed è incamerato il deposito cauzionale;
- b) per soppressione del cimitero, osservate le norme del regolamento di polizia mortuaria e del presente regolamento;
- c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto.

La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura di cui all'art.6,n° 3, in più decorso il primo dei due anni di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso su due giornali più diffusi in loco. La decadenza, per qualunque titolo, è adottata con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili .

ARTICOLO 21 **Provvedimenti a seguito della decadenza**

Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvede a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario stesso e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate, in perpetuo; parimenti fa obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, il nome del vecchio concessionario.

Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una celletta, per ogni resto.

Se la sepoltura è ridotta in stato da dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue o in apposito ossario, disponendo dell'area per nuove concessioni.

ARTICOLO 22 **Consensi per salme di estranei al gruppo familiare**

Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria o definitiva, la salma od i resti di persone estranee al gruppo familiare, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Per il consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato, ai sensi dell'art. 12 precedente.

Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso.

La concessione del consenso è subordinata al pagamento dell'apposito canone risultante nella tariffa vigente al momento della tumulazione.

Il consenso può essere dato anche a favore di viventi e registrato nel fascicolo; il pagamento del canone però è da effettuarsi al momento della tumulazione secondo la tariffa in vigore a tale epoca.

ARTICOLO 23
Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare come sopra.

ARTICOLO 24
Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art.14.

ARTICOLO 25
fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

ARTICOLO 26
Progetto di lottizzazione zone di ampliamento

Nelle zone di ampliamento del cimitero valgono le norme riportate nel progetto allegato al presente composto dai seguenti elaborati:

- A) Relazione
 - 1) Norme di attuazione
 - 2) Planimetria generale
 - 3) Lottizzazione.

ARTICOLO 27¹
Tariffe

¹ Le tariffe da adottare sono quelle stabilite anno per anno con delibera di Giunta Municipale.